

# SENATO DELLA REPUBBLICA \*

V LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 28 MARZO 1969

(7<sup>a</sup> seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Coordinamento degli articoli:

« Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario » (562) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 109

La seduta ha inizio alle ore 9,10.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bloise, Codignola, De Zan, Dinaro, Donati, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Limoni, Papa, Piovano, Romano, Russo, Sotgiu e Spigaroli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertola, Bonazzola Ruhl Valeria e Cassano sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Scardaccione, D'Angelosante e Burtulo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.

FARNETI ARIELLA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Coordinamento degli articoli del disegno di legge: « Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario » (562) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento, in sede redigente, degli articoli del disegno di legge: « Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo l'approvazione degli articoli avvenuta nella seduta di ieri, nel corso della redazione definitiva del testo degli articoli stessi da parte della Sottocommissione nominata per l'esame degli emendamenti agli

articoli del disegno di legge è stata fatta presente la necessità di alcune modifiche di coordinamento.

Se nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame di tali modifiche. La prima riguarda l'articolo 1.

Do lettura del testo accolto dalla Commissione:

#### Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base del numero degli studenti iscritti, in regolare corso di studi, a ciascuna università o istituto di istruzione universitaria, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'ateneo e studenti provenienti da altri comuni, ripartisce per ogni singola sede il fondo destinato dal piano quinquennale della scuola all'assegno di studio universitario per l'anno accademico successivo.

Il consiglio di amministrazione di ciascuna università o di istituto di istruzione universitaria, sentito il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, provveda, entro il 31 maggio, alla ripartizione della somma assegnata tra le facoltà per i singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti regolarmente iscritti a ciascun anno di corso.

Le somme stanziare sono versate alle singole università in due semestralità, la prima entro il 31 ottobre e la seconda entro il 31 gennaio.

La Sottocommissione propone la sostituzione degli ultimi due commi con i seguenti:

Il consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna università o di istituto di istruzione universitaria, provvede, entro il 31 maggio, alla ripartizione della somma assegnata tra le facoltà per i singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti regolarmente iscritti a ciascun anno di corso.

Le somme stanziare sono versate alle singole opere nelle seguenti quote: una rata bimestrale entro il 31 ottobre, una rata bime-

strale entro il 28 febbraio e il residuo entro il 30 aprile.

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, quale risulta con le modifiche di coordinamento testè approvate.

(È approvato).

La Sottocommissione ha formulato inoltre proposte di modifiche all'articolo 2. Tale articolo era stato approvato nella seguente formulazione:

#### Art. 2.

Entro il limite della somma a disposizione di ciascuna facoltà, gli assegni vengono conferiti su domanda degli interessati, con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:

1) conferma degli assegni agli studenti che ne abbiano già fruito nel precedente anno accademico; per quelli ai quali l'assegno sia stato disposto in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, il relativo ammontare verrà maggiorato in base alla nuova misura fissata nel successivo articolo 4, sempre nei limiti delle condizioni economiche previste dalla predetta legge e purchè gli assegnatari siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3;

2) attribuzione agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto non sia superiore a quello esente dall'imposta complementare;

3) attribuzione delle somme eventualmente non utilizzate in base ai precedenti punti 1) e 2), agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto non superi le lire 1.200.000 annue, ovvero le lire 1.500.000 nel caso di redditi di lavoro dipendente, rispettivamente aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico dopo il primo.

Ai fini dei precedenti numeri 2) e 3), sono considerati a carico i figli maggiorenni sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano

studenti universitari e non abbiano redditi propri. Sono altresì considerati appartenenti alla famiglia di provenienza, fino al raggiungimento della medesima età, gli studenti coniugati che si trovino nelle predette condizioni economiche.

La Sottocommissione propone di sostituire, nel primo comma, il n. 1) con il seguente:

1) conferma degli assegni agli studenti che ne hanno già fruito nel precedente anno accademico, semprechè siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e nelle condizioni economiche di cui ad uno dei successivi numeri 2) o 3) del presente articolo;

Lo metto ai voti.

(È approvato).

La Sottocommissione propone altresì la sostituzione dell'ultimo comma con il seguente:

Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri. Sono altresì considerati appartenenti alla famiglia di provenienza, fino al raggiungimento della medesima età, gli studenti universitari coniugati che si trovino nelle predette condizioni economiche.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, quale risulta con le modifiche di coordinamento testè approvate.

(È approvato).

Ulteriori modifiche suggerite dalla Sottocommissione riguardano l'articolo 3. Do lettura del testo di tale articolo, approvato ieri dalla Commissione.

### Art. 3.

Hanno titolo per fruire degli assegni di cui alla presente legge gli studenti che:

abbiano superato gli esami di maturità o di abilitazione;

ovvero, se si iscrivono al secondo anno, abbiano superato, entro la sessione estiva, almeno due degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico precedente a quello cui si riferisce la domanda, o un solo esame, qualora il piano di studi non ne preveda più di due;

ovvero, se trattasi di studenti che si iscrivono ad anni successivi al secondo, abbiano completato entro la stessa sessione estiva tutti gli esami previsti dai piani di studi degli anni precedenti ed almeno due di quelli previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda, o un solo esame qualora il piano di studi non ne preveda più di due.

Qualora gli assegni disponibili siano stati conferiti a tutti gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dal punto 2) del precedente articolo, sarà pubblicato un elenco di coloro che abbiano fruito del predetto conferimento. In caso diverso sarà compilata e pubblicata una graduatoria sulla base delle seguenti disposizioni:

1) per gli studenti che si iscrivono al primo anno di corso, in base alla valutazione, calcolata fino al millesimo, riportata negli esami di maturità o di abilitazione;

2) per gli studenti dei corsi successivi al primo, sulla base della media, calcolata sino al millesimo, dei voti riportati dal candidato negli esami richiesti a norma del primo comma del presente articolo.

Con le stesse modalità si procede anche per gli assegni di cui al punto 3) del precedente articolo 2.

Ai fini della graduatoria, qualora lo studente abbia superato esami in numero superiore a quello richiesto, sono considerati nel computo della media soltanto i risultati migliori.

A parità di merito l'assegno è conferito, nell'ipotesi considerata dal punto 2) del precedente articolo, anzitutto allo studente con famiglia propria e, successivamente, al più anziano di età; e, nell'ipotesi prevista dal punto 3) del predetto articolo, allo studente

appartenente alla famiglia con minore reddito.

Le graduatorie sono approvate dal preside della facoltà.

La Sottocommissione propone la sostituzione del primo capoverso del secondo comma con il seguente:

Qualora gli assegni disponibili siano stati conferiti a tutti gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dai punti 1) e 2) del precedente articolo, sarà pubblicato un elenco di coloro che abbiano fruito del predetto conferimento. In caso diverso sarà compilata e pubblicata una graduatoria sulla base delle seguenti disposizioni:

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, nel suo insieme, quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Modifiche sono state poi proposte per l'articolo 4. Do lettura del testo di tale articolo accolto ieri dalla Commissione:

#### Art. 4.

Le misure dell'assegno di studio stabilite dall'articolo 1, terzo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in lire 200.000 e lire 360 mila, sono elevate rispettivamente a lire 250 mila e lire 500.000.

Tali somme saranno corrisposte in due rate semestrali anticipate, da assegnare, per gli anni di corso successivi al primo, rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 aprile. Per il primo anno di corso la prima rata sarà corrisposta all'anzidetta scadenza, mentre la seconda verrà versata dopo che lo studente abbia superato il primo esame, da sostenersi in ogni caso entro l'anno accademico.

Limitatamente all'anno accademico 1968-1969, ai titolari di nuovi assegni di studio sarà attribuita soltanto una rata semestrale.

La Sottocommissione propone la sostituzione dei commi secondo e terzo con i seguenti:

Tali somme saranno corrisposte in tre rate da assegnare per gli anni di corso successivo al primo, entro trenta giorni dalla data di conferimento dei fondi all'opera universitaria, conformemente all'ultimo comma dell'articolo 1 e nella medesima proporzione.

Per il primo anno di corso la prima rata sarà corrisposta entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, mentre la terza verrà versata dopo che lo studente abbia superato il primo esame, da sostenersi entro l'anno accademico.

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

La Sottocommissione propone altresì la soppressione dell'ultimo comma.

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, quale risulta con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Anche sull'articolo 5 la Sottocommissione ha formulato proposte di modifiche. Do lettura del testo di tale articolo, ieri accolto dalla Commissione:

#### Art. 5.

Le somme eventualmente non utilizzate, in seguito all'applicazione dei precedenti articoli, vengono versate al consiglio di amministrazione, dal quale saranno destinate ad assegni di studio a studenti frequentanti altre facoltà della stessa università che si trovino nelle condizioni previste dai punti 2) e, successivamente, 3) dell'articolo 2.

Le somme ulteriormente non impiegate come stabilito nel comma precedente, nuovamente devolute al consiglio di amministrazione, verranno da questo destinate ad altri assegni di studio dal consiglio stesso determinati.

La Sottocommissione propone il seguente testo:

Art. 5.

Le somme eventualmente non utilizzate in seguito all'applicazione dei precedenti articoli, vengono destinate, dal consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, ad assegni di studio per studenti frequentanti altre facoltà della stessa università che si trovino nelle condizioni previste successivamente dai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 2 e siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 3.

Le somme ulteriormente non impiegate, come stabilito nel comma precedente, verranno destinate dal consiglio dell'opera universitaria a fini di assistenza universitaria.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sull'articolo 6 non sono state proposte modifiche.

Art. 6.

Restano in vigore tutte le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, n. 80, che non siano in contrasto con la presente legge.

Modifiche sono state formulate poi sull'articolo 7. Do lettura del testo accolto ieri dalla Commissione:

Art. 7.

Restano fermi gli assegni di studio conferiti in conformità della legge 14 febbraio 1963, n. 80. Detti assegni saranno maggiorati in base alla nuova misura stabilita nell'articolo 4 della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, determinata la spesa per il pagamento degli assegni conferiti in base alla normativa di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, sulla base delle domande affluite alle università

ed agli istituti di istruzione universitaria entro il termine del 31 dicembre 1968, tenendo conto anche della nuova misura dell'assegno stesso stabilita dal precedente articolo 4, divide tra le università e gli istituti di istruzione universitaria le somme residue dallo stanziamento di bilancio per l'anno 1969 secondo le norme di cui al precedente articolo 1.

I consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria ripartiscono, quindi, la somma assegnata a ciascun ateneo tra le facoltà per i singoli corsi di laurea.

Nel limite della somma messa a disposizione per ciascun corso di laurea gli assegni sono conferiti secondo le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge a studenti che non abbiano già ottenuto l'assegno per l'anno accademico in corso.

Nella prima applicazione della presente legge, il precedente termine del 31 dicembre 1968 per la presentazione della domanda, è prorogato, per i nuovi assegni, fino al compimento del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge stessa.

La Sottocommissione propone la sostituzione del quarto comma con il seguente:

Il consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna università o di istituti di istruzione universitaria ripartisce, quindi, la somma assegnata a ciascun ateneo tra le facoltà per i singoli corsi di laurea.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, quale risulta con la modifica testè apporata.

(È approvato).

Sugli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 non sono state proposte modificazioni:

Art. 8.

All'attribuzione degli assegni, di cui alla presente legge, hanno diritto anche gli stu-

denti delle Accademie di belle arti, che abbiano i requisiti richiesti dagli articoli 2 e 3, e che assolvano gli obblighi previsti dal loro particolare piano di studi.

All'assegnazione dei fondi e alla regolamentazione delle attribuzioni degli assegni provvederà il Ministro della pubblica istruzione con apposito regolamento.

#### Art. 9.

Gli aumenti di stanziamento previsti per gli anni finanziari 1969 e 1970 dall'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono rispettivamente incrementati di lire 16.550 milioni e lire 22.950 milioni.

#### Art. 10.

Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 11.550 milioni. La somma di lire 11.550 milioni verrà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969.

L'annualità da versare al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, è ridotta per l'anno finanziario 1970 di lire 22.950 milioni e la relativa disponibilità viene destinata alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1970.

#### Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si provvede quanto a lire 11.550 milioni con le entrate di cui al precedente articolo e quanto a lire 5.000 milioni con riduzione

del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 12.

Il Ministro della pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del proprio Ministero, una relazione dalla quale risulti il numero di assegni distribuiti per ogni università e per ogni corso di laurea, il numero delle domande, il numero di mancate conferme, ed ogni altro elemento utile a giudicare circa l'efficacia degli interventi previsti dalla presente legge.

#### Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Onorevoli senatori, il coordinamento del testo degli articoli del disegno di legge è così esaurito.

Se nessuno domanda di parlare, si intende confermato il mandato al senatore Bloise a riferire oralmente in Assemblea sugli articoli del disegno di legge; il relatore darà, eventualmente, anche conto delle modifiche di coordinamento testè accolte dalla Commissione.

*(Così resta stabilito).*

*La seduta termina alle ore 9,40.*